

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 310
a iniziativa dei Consiglieri Latini, Mangialardi, Pasqui, Borroni

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO
DEI CONSIGLIERI REGIONALI)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge è finalizzata a introdurre modifiche alla disciplina del trattamento previdenziale dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale, rispondendo all'esigenza di normare fattispecie non previste nella vigente legge regionale 13 marzo 1995, n. 23.

L'attuale disciplina del trattamento previdenziale dei consiglieri regionali, contenuta nell'articolo 7 ter della legge regionale 23/1995 e nella deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 1561/193 del 22 dicembre 2014, prevede che il consigliere maturi il diritto al trattamento previdenziale contributivo al raggiungimento di due condizioni: il requisito anagrafico di 65 anni di età e l'esercizio del mandato per 5 anni, durante i quali deve essere versato il contributo obbligatorio che, a differenza di altri ordinamenti regionali, è a totale carico dei consiglieri.

L'articolo 7 ter, inoltre, introduce la facoltà per il consigliere di rinunciare al trattamento previdenziale al termine di ciascuna legislatura, con conseguente restituzione delle somme trattenute. Tale facoltà è esercitabile entro il termine massimo di 6 mesi antecedenti la maturazione del diritto, e precisamente fino a 64 anni e 6 mesi di età, a condizione che il consigliere sia cessato dalla carica.

La norma vigente non disciplina il caso dei consiglieri o assessori regionali che, nell'anno di conclusione della legislatura, hanno già maturato il requisito dell'età per la corresponsione del trattamento, e che, secondo la disciplina attuale, non avrebbero più il tempo per esercitare la facoltà di rinuncia.

Pertanto, la presente proposta di legge si rende necessaria per estendere a tutti i consiglieri, al pari di coloro che ancora non hanno maturato il requisito anagrafico, la facoltà di rinunciare e chiedere la restituzione delle trattenute effettuate. Diversamente, si determinerebbe una condizione di disparità tra consiglieri regionali.

La proposta di legge introduce, con l'articolo 1, tre nuovi commi nell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995:

- comma 3 sexies: prevede la facoltà di rinunciare al trattamento e chiedere la restituzione delle trattenute anche per i consiglieri che si trovano nella condizione sopra evidenziata, fissando un termine di 30 giorni dalla data di cessazione dalla carica per presentare la rinuncia;
- comma 3 septies: stabilisce la restituzione d'ufficio delle trattenute ai consiglieri che non possono maturare il trattamento previdenziale poiché non raggiungono il requisito contributivo minimo previsto;
- comma 3 octies: elimina l'obbligatorietà della trattenuta nei confronti dei consiglieri che subentrano nel corso della legislatura, a seguito di surroga a consiglieri dimissionari o cessati dalla carica per altri motivi, che pertanto non possono raggiungere il requisito contributivo minimo.

La presente proposta non comporta un incremento di spesa rispetto a quella già prevista e stanziata nel bilancio di previsione dell'anno 2025 ai sensi della normativa regionale esistente. Al contrario, introduce norme dirette a migliorare la gestione contabile delle risorse e a semplificare gli adempimenti amministrativi, evitando un inutile accantonamento di risorse a carico del bilancio regionale.

SCHEDA ECONOMICO-FINANZIARIA

(articolo 84 del Regolamento interno)

Proposta di legge regionale "Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali)"

CLAUSOLA DI NEUTRALITA' O INVARIANZA FINANZIARIA

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari o minori entrate a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto:

- al fine di evitare disparità tra consiglieri regionali, sono previsti ulteriori requisiti per la rinuncia al trattamento previdenziale da parte dei Consiglieri regionali di cui al comma 3 ter dell'articolo 7 ter della L.R. 23/1995;
- viene disciplinato il caso di non applicazione delle trattenute obbligatorie di cui al comma 2 dell'articolo 7 ter della L.R. 23/1995.